

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Pelin Kandemir Bordoli  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 11 dicembre 2008 n. 275.08 Deduzione alimenti per figli/figlie maggiorenni in formazione o agli studi

Signore e signori deputati,

in virtù dell'art. 32 cpv.1 lett. c) LT e 213 cpv. 1 lett. c) LIFD sono deducibili dal reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato o di fatto, *nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia.*

Per quest'ultime viene applicato il principio generale secondo il quale simili contributi sono esenti da imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 23 lett. e) LT e art. 24 lett. e) LIFD).

Si tratta di un effetto ulteriore del principio dell'imposizione della famiglia e ciò vale anche per i contributi a figli maggiorenni: né il genitore presso il quale il figlio maggiorenne vive né il figlio stesso devono pagare le imposte su tali redditi. Il debitore della prestazione, da parte sua, non può dedurli dal suo reddito (sent. TF no. 2C 439/2007 del 12 settembre 2007).

Per l'imposta federale diretta, la Circolare no. 14 del 29 luglio 1994 indica che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li può dedurre. In questo caso la dottrina ritiene che quest'ultimo possa far valere la deduzione sociale prevista dall'art. 213 cpv.1 LIFD.

È però opportuno rilevare che, in seguito, la prassi dell'AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto alla deduzione degli alimenti (perché il figlio è diventato maggiorenne) egli può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. b) LIFD.

Se invece il figlio divenuto maggiorenne ma tuttora bisognoso di mantenimento vive presso l'altro genitore, quest'ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico.

La citata prassi dell'AFC è oggetto di critiche da parte della dottrina ma ciononostante, il Tribunale Federale l'ha ritenuta legittima affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile il contributo di mantenimento che riceve in seguito a divorzio per i propri figli maggiorenni, lo stesso può sempre chiedere la deduzione per figli a carico anche se il genitore che paga gli alimenti e che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati a figli maggiorenni, possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico.

La legge esclude unicamente che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persona bisognosa a carico.

Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che non si giustificerebbe di rifiutare al genitore che vive con i figli e che riceve gli alimenti, la deduzione per figli a carico, per il solo fatto che non deve più pagare le imposte sugli alimenti stessi. Infatti, quella per figli a carico è una deduzione sociale che non è legata all'imposizione dei contributi bensì alle prestazioni di mantenimento (che possono anche in parte essere in natura) del genitore con cui il figlio vive e la cui capacità contributiva è pertanto ridotta.

Sebbene le basi legali applicabili siano sostanzialmente uguali, ai fini dell'imposta cantonale, si è ritenuto opportuno far riferimento invece all'effettivo onere di mantenimento dei figli e la Camera di diritto tributario ha considerato equo, in un caso in cui ambedue i genitori concorrono al mantenimento del figlio, la suddivisione a metà fra i genitori, della deduzione per figli a carico e figli agli studi, adottata dall'autorità fiscale.

Occorre evidenziare che tale impostazione tiene altresì conto di un importante elemento quale la diversa misura delle deduzioni previste dalla LT e dalla LIFD. A livello dell'imposta federale diretta la deduzione è limitata a fr. 6'100 sia per il figlio, sia per la persona bisognosa a carico. Per contro a livello cantonale oltre alla deduzione per figlio (fr. 10'900) e persona bisognosa a carico (fino a fr. 10'900) occorre considerare la presenza di un'altra importante deduzione, quella per figli agli studi che può raggiungere l'ammontare di fr. 13'200.

L'applicazione a livello cantonale della prassi prevista per l'imposta federale diretta potrebbe quindi di fatto portare all'attribuzione di una deduzione complessiva di fr. 24'100 ad un genitore (figlio a carico e figlio agli studi) e una deduzione di ulteriori fr. 10'900 per persona bisognosa a carico a favore dell'altro genitore. Pur se riferito a deduzioni derivanti da due basi legali diverse, si tratterebbe a tutti gli effetti di un cumulo di deduzioni riferite allo stesso figlio. In simili circostanze verrebbe chiaramente generato un indubbio vantaggio a favore delle coppie separate nei confronti dei contribuenti coniugati.

In conclusione si ritiene quindi che l'attuale prassi cantonale debba essere confermata sia per quanto attiene il trattamento degli alimenti versati per i figli maggiorenni in formazione o agli studi, sia per quanto riguarda la concessione delle deduzioni sociali sulla base dell'effettivo e comprovato onere di mantenimento.

La presenza di deduzioni sociali concesse sulla base del comprovato onere di mantenimento si riflette in modo equo sulla partita o sulle partite fiscali interessate evidentemente anche per quanto riguarda gli effetti a cascata su sussidi e altre prestazioni sociali per le quali risulta di riferimento il reddito imponibile del singolo contribuente.

Rispondendo ora ai singoli quesiti posti.

**1. Se vi sono spazi a livello cantonale per poter eliminare questa disparità di trattamento: quindi concedere la deduzione degli alimenti versati anche per figli maggiorenni in formazione o agli studi**

Il principio del trattamento fiscale degli alimenti versati per i figli maggiorenni agli studi o in formazione è ancorato nella LAID (art. 7 cpv. 4 lett. G) e il Cantone non ha nessuna possibilità di deroga dallo stesso.

**2. Se il Consiglio di Stato intende correggere questa situazione in relazione all'accesso ai sussidi cassa malati o ad altre prestazioni sociali, nel senso di tener conto ai fini dell'ottenimento dei sussidi del versamento degli alimenti, quindi del reale reddito che la persona ha a disposizione dopo il versamento degli alimenti**

Il previsto passaggio al reddito disponibile anziché al reddito imponibile quanto ad elemento di riferimento ai fini di vari sussidi metterà in condizione le persone interessate di far valere la

presenza di determinati oneri quali gli alimenti versati per i figli maggiorenni agli studi o in formazione.

Vogliate accogliere, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella